

| | |
|---|---|
|  | REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA |
| DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGROALIMENTARI, FORESTALI e ITTICHE | |
| Servizio caccia e risorse ittiche | cacciapesca@regione.fvg.it agricoltura@certregione.fvg.it tel + 39 0432 555 111 fax + 39 0432 555 757 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31 |

Disciplina della pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica nel Compartimento marittimo di Monfalcone. Gestione della pesca dei fasolari (*Callista chione*).

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

Visto il regolamento (CE) 11 dicembre 2013, n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca;

Visto il regolamento (CE) 21 dicembre 2006, n. 1967/2006 del Consiglio relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo;

Visto il regolamento (CE) 29 settembre 2008, n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, e successivi regolamenti integrativi;

Visto il regolamento (CE) 20 novembre 2009, n. 1224/2009 del Consiglio istitutivo di un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto della politica comune della pesca;

Visto il regolamento (CE) 9 aprile 2011, n. 404/2011 della Commissione recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio;

Visto il D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il "Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima";

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, relativo all'attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Visto l'art. 39 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante modificazioni al summenzionato decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 22 dicembre 2000 concernente la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 11 febbraio 2000 e successive modifiche ed integrazioni concernente la disciplina della pesca dei fasolari e delle vongole nei Compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia;

Visti i decreti ministeriali con i quali, nell'ambito dei diversi Compartimenti marittimi, la gestione della pesca dei molluschi bivalvi è stata affidata, in via sperimentale, ai singoli Consorzi di gestione istituiti e riconosciuti ai sensi dei decreti n. 44/1995 e n. 515/1998 e successivi decreti integrativi recanti norme sulla costituzione e disciplina dei consorzi di gestione della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 2019 recante l'adozione del Piano di Gestione Nazionale per le attività di pesca con il sistema draghe idrauliche e rastrelli da natante;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 22 febbraio 2019 di rinnovo per ulteriori cinque anni della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Monfalcone a favore del locale Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi, in sigla CO.GE.MO. Monfalcone, ai sensi dei decreti n. 44/1995 e n. 515/1998 e successivi decreti integrativi recanti norme sull'affidamento costituzione e disciplina dell'attività dei consorzi di gestione e la tutela dei molluschi bivalvi;

Vista l'istanza del CO.GE.MO. Monfalcone del 16 novembre 2020, acquisita al prot. n. AGFOR-GEN-2020-76501 del 16/11/2020, con la quale è stato richiesto al Servizio regionale competente in materia di emettere un proprio provvedimento di disciplina dell'attività di pesca dei fasolari (*Callista chione*) nel Compartimento marittimo di Monfalcone, per la regolamentazione operativa della gestione unitaria e condivisa della risorsa in Alto Adriatico, nel rispetto delle modalità e di tutti i limiti spaziali e temporali fissati dalla normativa nazionale e regionale vigente;

Preso atto del Piano di ristrutturazione economico sociale, ambientale in Alto Adriatico per le risorse vongole e fasolari approvato nell'Accordo del 5 novembre 2015 e ratificato dal Ministero con nota DG PEMAC n. 26635 del 17/12/2015;

Atteso che il summenzionato Accordo stipulato tra i Consorzi di Gestione dei molluschi bivalvi di Monfalcone, Venezia e Chioggia è stato aggiornato e approvato dai Consorzi di Gestione e dalle Organizzazioni dei produttori per il prossimo quadriennio 2021-2024, ed ha tenuto conto della situazione specifica in cui versano i banchi naturali nel Compartimento marittimo di Monfalcone che comporta una gestione straordinaria del locale Consorzio che garantisca una turnazione delle 40 imbarcazioni associate sulle specie fasolari e vongole per un'equa distribuzione del reddito tra i mestieri;

Vista la comunicazione Mipaaf, prot. n. 940437 del 31 dicembre 2020, che nelle more della valutazione della proposta di riorganizzazione economica-sociale-ambientale della risorsa fasolari (*Callista chione*) in Alto Adriatico per il prossimo quadriennio 2021-2024 e della verifica delle condizioni per la conferma della gestione comune per i prossimi anni della pesca delle vongole nei Compartimenti marittimi di Chioggia e Venezia, nonché di quella dei fasolari (*Callista chione*), in alternativa alle vongole, nell'area compresa nell'ambito dei Compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia, conferma fino al 31 gennaio 2021 la validità delle disposizioni di cui alle proprie note n. 20692 del 23 dicembre 2019 e n. 310 del 10 gennaio 2020;

Acquisito il parere della Commissione consultiva locale per la pesca e acquacoltura – Sottocommissione Compartimento marittimo di Monfalcone che, a maggioranza e con la quasi totalità dei pareri favorevoli, approva il verbale della seduta del 9 dicembre 2020 ed il testo "Disciplina della pesca dei fasolari (*Callista chione*) con draga idraulica nel Compartimento marittimo di Monfalcone", giusto verbale del 8 gennaio 2021;

Tenuto conto che al CO.GE.MO. Monfalcone, a cui aderiscono la totalità delle imprese titolari delle n.ro 40 unità abilitate alla cattura dei molluschi bivalvi con draga idraulica nel Compartimento marittimo di Monfalcone, nell'ambito dei poteri di autogestione, è affidata la gestione sostenibile dei prelievi in relazione alle reali capacità produttive del mare attraverso concrete iniziative per la salvaguardia di tale risorsa con semina, ripopolamento, controllo delle catture, costituzione di aree di riposo biologico e turnazione dell'attività di pesca delle unità e che possa garantire l'equilibrio economico e sociale del comparto che rappresenta;

Ritenuto pertanto opportuno accogliere la richiesta del CO.GE.MO. Monfalcone di regolamentazione locale della pesca dei fasolari, in conformità all'Accordo stipulato tra i Consorzi di Gestione dei

molluschi bivalvi di Monfalcone, Venezia e Chioggia e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 recante le "Disposizioni in materia di pesca";

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 191 del 20 settembre 2012, pubblicato sul BUR n. 40 del 3 ottobre 2012, di esecuzione del Regolamento recante criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura);

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 22 dicembre 2015, n. 2557 e successive modifiche e integrazioni, concernente le linee guida per l'applicazione dei regolamenti (CE) 853 e 854/2004 nel settore dei molluschi bivalvi, riclassificazione triennale delle zone di produzione, raccolta e stabulazione dell'arco costiero del Friuli Venezia Giulia e approvazione del protocollo d'intesa per la gestione dell'attività ai fini della sicurezza alimentare;

Visto il decreto del Direttore del Servizio prevenzione, sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria 4 agosto 2020, n. 1415 concernente "Linee guida per l'acquisizione in banchina da parte dell'Autorità competente di campioni, finalizzati al mantenimento della classificazione delle zone di produzione, raccolta e stabulazione dell'arco costiero del Friuli Venezia Giulia";

Vista la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 e successive modifiche e integrazioni, che detta disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso;

Visto il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., concernente il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, e successive modifiche e integrazioni;

Per quanto in premessa,

DECRETA

Articolo 1

1. Nell'ambito del Compartimento marittimo di Monfalcone, la pesca dei fasolari (*Callista Chione*) con il sistema denominato "draga idraulica" può essere effettuata tutto l'anno, esclusivamente nei giorni feriali, salvo eventuali deroghe concesse per le festività o in altre giornate consentite da provvedimento dalla competente Direzione Generale della Pesca Marittima del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
2. Nel corso dell'anno solare, ciascun natante è tenuto ad effettuare il fermo tecnico della pesca dei fasolari, a turnazione, per un periodo di almeno due mesi.
3. Eventuali ulteriori giornate di fermo pesca verranno definite dal CO.GEMO. Monfalcone e comunicate agli armatori, alla locale Capitaneria di Porto nonché al Servizio caccia risorse ittiche della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali ed ittiche, entro le ore 18.30 del giorno precedente.

Articolo 2

1. Il CO.GEMO. Monfalcone fissa con cadenza giornaliera i quantitativi massimi pescabili dalle singole imbarcazioni con l'uso della draga idraulica che non devono in ogni caso superare:
 - kg 500 giornalieri, con un limite massimo settimanale di kg 1.500.
2. In caso di fissazione del limite giornaliero inferiore a quello massimo previsto al comma 1, il CO.GEMO. Monfalcone dovrà darne comunicazione agli armatori, alla locale Capitaneria di Porto nonché al Servizio caccia risorse ittiche della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali ed ittiche.
3. Gli armatori non aderenti al CO.GEMO. Monfalcone possono acquisire le informazioni di cui al comma 2 contattando la sala operativa della locale Capitaneria di Porto di riferimento dopo le ore 18.30, ovvero presso il Consorzio medesimo
4. Il limite di cui al comma 2 è da intendersi cogente per norma laddove comunicato; in caso di mancata comunicazione si riterrà applicabile il limite massimo di cui al precedente comma 1.

Articolo 3

1. Il CO.GE.MO. Monfalcone fissa le modalità di turnazione delle imbarcazioni che giornalmente possono esercitare le attività di pesca.
2. I nominativi delle imbarcazioni, definiti dal CO.GE.MO. Monfalcone, sono comunicati agli armatori, alla locale Capitaneria di Porto nonché al Servizio caccia risorse ittiche della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali ed ittiche, entro le ore 18.30 del giorno precedente.
3. Gli armatori non aderenti al CO.GE.MO. Monfalcone possono acquisire l'informazione di cui al comma 2 contattando la sala operativa della locale Capitaneria di Porto dopo le ore 18.30, ovvero presso il Consorzio di Gestione medesimo.

Articolo 4

1. Il CO.GE.MO. Monfalcone individua giornalmente le zone su cui indirizzare le imbarcazioni tenendo conto dei risultati analitici ufficiali ed in autocontrollo effettuati ai sensi dei Reg (UE) 2017/625, Reg (UE) 2017/627 in materia di sicurezza alimentare; della delibera della Giunta regionale n. 264/2018 contenente il "Protocollo di intesa per la gestione di attività ai fini della sicurezza alimentare" e nel quale è prevista l'applicazione del fermo volontario sulle zone oggetto dei prelievi dalla giornata di prelievo fino alla comunicazione degli esiti dei referti; della delibera Giunta regionale n. 923/2019 recante la "Classificazione delle zone di produzione, raccolta e stabulazione", con la denominazione delle zone e loro individuazione geografica geo-referenziata nonché linee guida aggiornate per l'applicazione dei regolamenti in materia di sicurezza alimentare; dei decreti del Direttore del Servizio Sanità pubblica veterinaria n. 2035/2019 e n. 1415/2020. I documenti sopra citati sono visibili nel sito www.prodottoiticosicuro.eu.
2. Il CO.GE.MO. Monfalcone comunica le zone di pesca agli armatori, alla locale Capitaneria di Porto nonché al Servizio caccia risorse ittiche della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali ed ittiche, entro le ore 18.30 del giorno precedente.
3. Gli armatori non aderenti al CO.GE.MO. Monfalcone possono acquisire l'informazione di cui al comma 1 contattando la sala operativa della locale Capitaneria di Porto dopo le ore 18.30, ovvero presso il Consorzio medesimo.

Articolo 5

1. I pescherecci abilitati alla pesca dei fasolari con draga idraulica osservano i seguenti orari:
 - orario di uscita dal porto: ore 01:00
 - orario di inizio attività di pesca: ore 02:00
 - orario di rientro in porto: ore 18:00

Ai fini del controllo delle quantità massime giornalmente prelevabili, i fasolari devono essere pescati e sbarcati non oltre l'orario consentito, precisamente non prima delle ore 07.00 e non dopo le ore 18.00

Articolo 6

1. Ai fini del controllo, il prodotto pescato dalle imbarcazioni scritte nel Compartimento marittimo di Monfalcone deve essere sbarcato esclusivamente nei punti di sbarco e di controllo precedentemente individuati dalla locale Autorità marittima del Compartimento marittimo di Monfalcone, dal Servizio caccia e risorse ittiche della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali ed ittiche e dal Servizio prevenzione, sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, di seguito elencati:

Compartimento marittimo di Monfalcone:

- Porto di Grado: Banchina antistante il Mercato Ittico;
- Porto di Marano Lagunare: centro di raccolta località Nalon (previo accordo delle imprese di pesca e il concessionario privato);
- Porto di Marano Lagunare: Isola del Dossat.

Eventuali ulteriori luoghi di sbarco del pescato saranno individuati dalle Autorità competenti.

Articolo 7

1. In conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente, sono mantenute le disposizioni gestionali della pesca dei molluschi bivalvi con draghe idrauliche riguardanti le distanze dalla costa, le dimensioni dell'attrezzo, le limitazioni delle giornate e dei periodi di pesca, gli orari e i punti di sbarco fissati per i controlli, le taglie minime e gli habitat e zone protette.

Articolo 8

1. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento; i trasgressori sono puniti con le sanzioni previste dal Capo II del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, così come modificato dall'art. 39 della legge 28 luglio 2016, n. 154 e per le violazioni non previste da tale norma, dall'art. 1174 del Codice della Navigazione, fermo restando l'applicabilità da parte del CO.GEMO. Monfalcone del sistema sanzionatorio interno.

Articolo 9

1. Il presente provvedimento viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito della Regione www.regione.fvg.it nonché con affissione all'albo della Capitaneria di Porto di Monfalcone a cui viene trasmesso per le funzioni di propria competenza.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

- Aw. Valter Colussa -

Firmato digitalmente

ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss. mm. e ii.

Il Funzionario: dott. Franco Manzin